N. **612-400-515-564-575-1098-1100-1101**
1111-1865-1954-2059-2074-4391-A

REDIGENTE

CAMERA DEI DEPUTATI

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

IN SEDE REDIGENTE

(Articolo 96 del Regolamento)

(Relatore: **Silvano LABRIOLA**)

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LABRIOLA, TEODORI, MANCINI GIACOMO, RUTELLI, ALAGNA, FACCIO, RENZULLI, ZAVETTIERI, AMODEO, BARBALACE

Presentata il 7 luglio 1987

—

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

E

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCOVACRICCHI, ROMITA

Presentata il 2 luglio 1987

—

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CONTU, ROJCH

Presentata il 2 luglio 1987

—

Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in applicazione dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica

---

d'iniziativa del deputato FINCATO

Presentata il 3 luglio 1987

—

Norme per la tutela delle minoranze linguistiche

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PATRIA, AZZARO, CAFARELLI, FRASSON, GARAVAGLIA, LUCCHESI, MALVESTIO, MELELEO, MENSORIO, NAPOLI, NUCCI MAURO, PERANI, PICCOLI, PORTATADINO, PUJIA, RIGHI, RICCIUTI, RINALDI, SAVIO, SENALDI, SINESIO, TEALDI, VITI, ZAMBON, ZANIBONI, ZOPPI

Presentata il 3 luglio 1987

—

Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUSSO FRANCO, GUIDETTI SERRA, ARNABOLDI, CIPRIANI, RUSSO SPENA, RONCHI, TAMINO, CAPANNA

Presentata il 20 luglio 1987

—

Norme in materia di minoranze linguistiche

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUSSO FRANCO, GUIDETTI SERRA, ARNABOLDI

Presentata il 20 luglio 1987

—

Norme per la tutela della minoranza sarda

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUSSO FRANCO, GUIDETTI SERRA, ARNABOLDI

Presentata il 20 luglio 1987

—

Norme per la tutela della minoranza linguistica friulana

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANGHERI, FACHIN SCHIAVI, PASCOLAT, GASPAROTTO, BORDON, BIANCHI BERETTA, PETROCELLI, VACCA, SAMÀ, SOAVE, FERRANDI, CICERONE, CHERCHI, SANNA, MONELLO, RODOTÀ, BERNOCCO GARZANTI, BERTONE, BASSANINI, DIAZ, GUERZONI, FELISSARI, BOSELLI, TURCO, MANNINO ANTONINO, TESTA ENRICO, MINUCCI, LEVI BALDINI, BONFATTI PAINI

Presentata il 21 luglio 1987

—

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

---

d'iniziativa del deputato TEALDI

Presentata l'11 novembre 1987

—

Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRISTONI, MONTANARI FORNARI, BIANCHINI, DE CAROLIS, CURCI, D'ADDARIO, ZAVETTIERI, ALAGNA, MACCHERONI, CAVICCHIOLI, RAIS, MAZZA, FERRARINI, DEL BUE, SCOTTI VIRGINIO, VAZZOLER, TRABACCHI

Presentata il 25 novembre 1987

—

Tutela e valorizzazione dei dialetti delle regioni italiane

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOI, COLUMBU

Presentata il 15 dicembre 1987

—

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche. Riconoscimento della minoranza etnica sarda e della parità giuridica della lingua sarda con la lingua italiana e introduzione del sistema del bilinguismo in Sardegna

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERTOLI, SODDU

Presentata il 16 dicembre 1987

—

Norme di tutela delle comunità culturali e linguistiche minori

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SARTI, TEALDI

Presentata il 5 dicembre 1989

—

Tutela delle minoranze etnico-linguistiche

Deferite in sede redigente alla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) il 2 ottobre 1991

PARERE DELLA V COMMISSIONE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

SULLA PROPOSTA DI LEGGE N. 612

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

all'articolo 3, comma 6, si preveda che gli incarichi in sede locale possano essere conferiti entro i limiti dei posti organici disponibili;

all'articolo 6 si preveda che gli istituti regionali per la ricerca e la sperimentazione e l'aggiornamento educativo (IRRSAE) possano svolgere le attività ivi previste entro i limiti delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci;

all'articolo 14 si stabilisca che agli oneri relativi alle provvidenze ivi previste si faccia fronte nell'ambito delle risorse ordinarie della regione;

all'articolo 15, comma 1, dopo le parole « nella misura » sia aggiunta la parola « massima » stabilendo altresì che i rimborsi statali devono comunque rientrare entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 19;

all'articolo 16 la parola « provvedono » sia sostituita dalle seguenti: « possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie »; e la parola « favoriscono » sia sostituita dalle parole: « possono favorire »;

l'articolo 19 sia sostituito dal seguente:

« 1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 15 è autorizzata, a decorrere dal 1992, la spesa di lire 10.000 milioni annui cui si provvede, per gli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative ai medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Provvidenze a favore delle minoranze linguistiche".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

PARERE DELLA XI COMMISSIONE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

SULLA PROPOSTA DI LEGGE N. 612 ED ABBINATE

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE
N. **612**

—

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

ART. 1.

1. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il franco-provenzale e l'occitano.

2. La Repubblica tutela, altresì, la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde.

ART. 2.

1. L'ambito territoriale in cui si applica la tutela prevista dalle disposizioni degli articoli seguenti è delimitato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima.

2. È demandato alle regioni il potere di disciplinare con legge il procedimento per l'adozione del decreto di cui al comma precedente, prevedendo che esso sia promosso dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati, che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento debba essere adottato quando sussistano le condizioni minime indicate nella legge stessa.

ART. 3.

1. Nelle scuole materne ed elementari dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della

TESTO DEGLI ARTICOLI
FORMULATO DALLA COMMISSIONE
IN SEDE REDIGENTE

—

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

ART. 1.

1. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il francese, il franco-provenzale e l'occitano.

2. *Identico.*

ART. 2.

1. La regione disciplina con legge il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

2. Il provvedimento è adottato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso dai cittadini iscritti nelle liste elettorali quando rappresentino minoranze linguistiche non inferiori al 15 per cento della popolazione residente nel comune. Il procedimento inoltre prevede che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento sia adottato quando sussistono le condizioni minime indicate nella legge regionale.

ART. 3.

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale

lingua locale e l'uso della stessa, in via strumentale, al fine della migliore cognizione delle materie, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari dovranno essere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni può essere previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica saranno fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

3. *Identico.*

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2.

4. *Identico.*

5. Lo stesso decreto prevede forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2 del presente articolo.

5. *Identico.*

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i requisiti per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana, per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.

ART. 4.

ART. 4.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1

1. *Identico.*

dell'articolo 2, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità dell'articolo 3, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonché ai corsi di educazione permanente.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. La regione può con propria legge estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla competenza regionale nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

ART. 5.

1. Iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni storico-culturali possono essere adottate nell'ambito della sperimentazione scolastica, ai sensi della normativa legislativa vigente.

ART. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinato dalla legislazione vigente.

2. Lo schema del decreto ministeriale è presentato alle competenti Commissioni parlamentari che possono esprimere il loro parere entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali saranno affidate le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

ART. 6.

1. Gli istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativo (IRRSAE) provvedono, con appositi corsi e con la collaborazione delle università, alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti.

Soppresso.
(v. articolo 5, comma 3).

ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi circoscrizionali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.

2. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, il consiglio comunale può deliberare di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica.

ART. 6.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi collegiali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.

2. *Identico.*

ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, il consiglio comunale può deliberare con disposizioni del proprio statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica; in nessun caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

2. La facoltà di cui al comma 1 viene esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate.

ART. 10.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

ART. 9.

Identico.

ART. 11.

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 1 ed appartenenti ai comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi siano stati prima dell'entrata in vigore della presente legge modificati, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della Corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui al regio decreto 2 luglio 1939, n. 1238, titolo VIII, capo II, articoli 158 e seguenti: il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti.

ART. 10.

1. *Identico.*

2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, titolo VIII, capo II, articoli 158 e seguenti; il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

3. *Identico.*

ART. 12.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI-TV sono incluse trasmissioni destinate alle popolazioni di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 11.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI-TV sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 13.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla legge stessa.

ART. 12.

Identico.

ART. 14.

1. Ogni regione in cui siano comunque presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela.

ART. 13.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela.

ART. 15.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge vengono rimborsate dallo Stato nella misura del 75 per cento degli importi erogati.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il rimborso avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazioni dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

ART. 14.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge vengono rimborsate dallo Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e in ogni caso entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 18.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

ART. 16.

1. Le regioni provvedono alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

ART. 15.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

ART. 17.

1. Le norme regolamentari di cui ai precedenti articoli saranno emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni interessate.

ART. 16.

Identico.

ART. 18.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici che sono tutelati dallo statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

2. Eventuali disposizioni più favorevoli di questa legge si attuano nei modi previsti dagli statuti speciali.

3. Nulla è innovato, per effetto della presente legge, nella tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

ART. 17.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. La provincia autonoma di Trento può applicare la presente legge al gruppo linguistico ladino presente nel proprio territorio.

ART. 19.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, stimati in lire 5 miliardi annui e, per l'esercizio 1987, in lire 1 miliardo, si fa fronte con la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al capitolo 6856, voce « Presidenza Consiglio dei ministri - Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

ART. 18.

1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 14 è autorizzata, a decorrere dal 1992, la spesa di lire 10.000 milioni annui cui si provvede, per gli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative ai medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Provvidenze a favore delle minoranze linguistiche ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE DI LEGGE

—

N. 400

ART. 1.

1. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il franco-provenzale e l'occitano.

2. La Repubblica tutela, altresì, la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde.

ART. 2.

1. L'ambito territoriale in cui si applica la tutela prevista dalle disposizioni degli articoli seguenti è delimitato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima.

2. È demandato alle regioni il potere di disciplinare con legge il procedimento per l'adozione del decreto di cui al comma precedente, prevedendo che esso sia promosso dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati, che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento debba essere adottato quando sussistano le condizioni minime indicate nella legge stessa.

ART. 3.

1. Nelle scuole materne ed elementari dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa, in via strumentale, al fine della migliore cognizione delle materie, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica saranno fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2.

5. Lo stesso decreto prevede forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i requisiti per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento.

ART. 4.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità dell'articolo 3, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello

svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonché ai corsi di educazione permanente.

ART. 5.

1. Iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni storico-culturali possono essere adottate nell'ambito della sperimentazione scolastica, ai sensi della normativa legislativa vigente.

ART. 6.

1. Gli istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativo (IRRSAE) provvedono, con appositi corsi e con la collaborazione delle università, alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti.

ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi circoscrizionali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.

2. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, il consiglio comunale può deliberare di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica.

ART. 10.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

ART. 11.

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 1 ed appartenenti ai comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi siano stati prima dell'entrata in vigore della presente legge modificati, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della Corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui al regio decreto 2 luglio 1939, n. 1238, titolo VIII, capo II, articoli 158 e seguenti: il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti.

ART. 12.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI-TV sono incluse trasmissioni destinate alle popolazioni di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 13.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla legge stessa.

ART. 14.

1. Ogni regione in cui siano comunque presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela.

ART. 15.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge vengono rimborsate dallo Stato nella misura del 75 per cento degli importi erogati.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il rimborso avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazioni dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

ART. 16.

1. Le regioni provvedono alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

ART. 17.

1. Le norme regolamentari di cui ai precedenti articoli saranno emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni interessate.

ART. 18.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici che sono tutelati dallo statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

2. Eventuali disposizioni più favorevoli di questa legge si attuano nei modi previsti dagli statuti speciali.

3. Nulla è innovato, per effetto della presente legge, nella tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

ART. 19.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, stimati in lire 5 miliardi annui e, per l'esercizio 1987, in lire 1 miliardo, si fa fronte con la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al capitolo 6856, voce « Presidenza Consiglio dei ministri - Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

N. 515

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

1. Gli abitanti del territorio della Sardegna, così come è individuato dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, costituiscono minoranza linguistica ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica italiana.

ART. 2.

1. Appartengono, inoltre, alla minoranza linguistica sarda:

a) i nati in Sardegna e i loro figli ancorché residenti in altro territorio dello Stato;

b) i nati in Sardegna e i loro figli, ancorché residenti all'estero.

ART. 3.

1. La lingua sarda, così come è comunemente parlata nel territorio dell'Isola, è la lingua della minoranza linguistica sarda. Essa è, nel medesimo territorio, equiparata alla lingua italiana.

ART. 4.

1. La regione provvede alla tutela del gallurese, algherese, tabarchino, sassarese.

CAPO II
USO DELLA LINGUA

ART. 5.

1. Gli appartenenti alla minoranza linguistica sarda hanno la facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione situati nel territorio della Sardegna, con gli organi e gli uffici della regione autonoma della Sardegna ovunque si trovino, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nel territorio medesimo.

2. Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti locali può essere usata la lingua della minoranza o la lingua italiana.

3. Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al comma 1 usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio

4. Gli atti destinati alla generalità dei cittadini, ad uso pubblico e quelli destinati ad una pluralità di uffici devono, a pena di nullità, possedere la forma bilingue.

ART. 6.

1. Nei rapporti con gli uffici giudiziari è libero l'uso della lingua della minoranza in tutti gli atti. I provvedimenti del giudice devono essere bilingui a pena di nullità.

ART. 7.

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento della lingua della minoranza avviene con criterio di parità rispetto alla lingua italiana.

2. L'insegnamento di cui al comma 1 è introdotto con gradualità e raggiunge la parità tra le due lingue entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

1. Nei conservatori di musica sono istituiti corsi di musica e cultura musicale sarde.

ART. 9.

1. Sono istituiti presso le Università sarde dipartimenti comprendenti corsi di lingua e letteratura, storia, cultura e tradizioni popolari sarde.

ART. 10.

1. Con legge regionale vengono disposte misure per la estensione dei diritti contemplati nella presente legge a favore dei sardi emigrati e delle loro comunità fuori del territorio della Sardegna.

2. Nei consolati dello Stato presso i Paesi in cui è particolarmente rilevante la presenza degli emigrati sardi, un rappresentante del Consiglio per la lingua e la cultura dei sardi assicura i rapporti con gli emigrati stessi. L'ufficio di cui sopra può essere aperto dietro richiesta dei circoli dei sardi all'estero.

ART. 11

1. Nel territorio della Sardegna è obbligatorio l'uso della lingua della minoranza nella toponomastica locale.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi competenti provvedono alla revisione della toponomastica.

CAPO III

ATTUAZIONE
DELLA POLITICA LINGUISTICA

ART. 12.

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la regione provvede con propria legge alla istituzione di un consiglio per la lingua e la cultura dei sardi.

2. I Consiglio per la lingua e la cultura dei sardi deve essere costituito tra membri eletti per un terzo dal Consiglio regionale della Sardegna e per due terzi dai comuni in rappresentanza delle diverse aree linguistiche della Sardegna.

3. Il Consiglio per la lingua e la cultura dei sardi ha i seguenti compiti:

a) favorisce, anche con proprie iniziative, l'unificazione delle diverse varianti della lingua di minoranza;

b) coordina e attua la politica linguistica della minoranza per quanto attiene ai problemi derivanti dalla applicazione della presente legge;

c) fornisce pareri e detta disposizioni in materia di toponomastica, antroponomastica, insegnamento e sussidi didattici, uso della lingua negli uffici;

d) provvede alla pubblicazione di un dizionario della lingua della minoranza e ne cura periodici aggiornamenti;

e) è organismo di consultazione obbligatoria e vincolante per il Parlamento italiano e il Consiglio regionale della Sardegna deliberanti in materia di lingua della minoranza, oltre che per gli organi ed uffici impegnati nella attuazione della presente legge;

f) dispone l'istituzione e il finanziamento di corsi di preparazione e aggiornamento all'insegnamento e alla pratica bilinguistica per il personale, gli organi e gli uffici impegnati nell'attuazione della presente legge.

ART. 13.

1. Il Consiglio per la lingua e la cultura dei sardi agisce in collaborazione con i dipartimenti delle Università sarde, con le associazioni, enti ed istituzioni che contribuiscono allo sviluppo e alla diffu-

sione della lingua e della cultura della minoranza.

ART. 14.

1. Gli uffici di cui alla presente legge sono messi in grado, entro due anni dalla sua entrata in vigore, di operare in regime di bilinguismo.

2. Salvi i diritti acquisiti da parte del personale in servizio, nei concorsi di ammissione agli uffici interessati è obbligatorio il superamento di una prova di lingua della minoranza.

N. 564

ART. 1.

1. Lo Stato e le amministrazioni locali, nel rispetto delle autonomie in materia conferite da norme speciali, tutelano la permanenza dei cittadini di lingua non italiana nei luoghi storici dei loro insediamenti.

ART. 2.

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge sono considerate di lingua non italiana le comunità di origine tedesca, francese, catalana, slovena, croata, albanese, greca, occitano-provenzale, zingara, ladina, ladina-friulana e sarda nelle rispettive zone di maggiore insediamento.

ART. 3.

1. I cittadini italiani che appartengono alle predette comunità hanno facoltà di adoperare, qualora ne facciano richiesta, la propria lingua d'origine anche nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione, operanti nei territori di cui al precedente articolo 2, purché la richiesta venga presentata al sindaco da una percentuale di cittadini elettori non inferiore al 10 per cento e la stessa sia approvata dal consiglio comunale.

ART. 4.

1. Alle comunità di lingua non italiana sono, in ogni caso, assicurate le seguenti misure di tutela:

a) nelle scuole d'infanzia la presenza di personale scolastico della tradizione linguistica diversa da quella italiana esistente nelle diverse località in numero sufficiente;

b) nelle scuole dell'obbligo l'insegnamento della lingua d'origine;

c) nella scuola secondaria superiore l'insegnamento della lingua e letteratura d'origine, della storia e delle tradizioni popolari proprie dei rispettivi insediamenti.

2. Nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, l'insegnamento è impartito su richiesta degli alunni interessati.

ART. 5.

1. Le amministrazioni pubbliche e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, curano che siano bilingue la toponomastica e la segnaletica stradale nelle zone di tradizionali residenze di popolazioni di lingua diversa dall'italiano.

2. I comuni le cui denominazioni siano state adattate alla lingua italiana possono, con deliberazione del consiglio comunale, ristabilire le rispettive denominazioni di origine. Analogo provvedimento può essere adottato per le località nei rispettivi territori che si trovino nelle medesime condizioni.

3. Tali delibere non sono sottoposte al controllo dei competenti organi regionali e sono immediatamente esecutive.

ART. 6.

1. I cittadini di lingua diversa da quella italiana cui sia stato attribuito un nome italiano possono modificarlo nella forma corrispondente a quella del proprio ceppo linguistico d'origine.

2. Analogo provvedimento può essere richiesto per i cognomi che siano stati italianizzati dopo il 1918.

3. Su tale richiesta decide il tribunale territorialmente competente in camera di consiglio udito il pubblico ministero.

4. Tutti gli atti del relativo provvedimento sono esenti dalla tassa di bollo e da qualsiasi altra spesa o imposta.

ART. 7.

1. Le amministrazioni comunali promuovono tutte le attività che assicurano la conservazione del patrimonio storico ed artistico proprio delle popolazioni di tradizioni linguistiche diverse da quella italiana, anche attraverso le associazioni che perseguono istituzionalmente tali fini.

ART. 8.

1. La RAI-TV, nell'ambito delle trasmissioni regionali, provvede a riservare almeno il 10 per cento delle ore di trasmissione a programmi che valorizzino e informino sulla storia e sulla cultura delle predette minoranze linguistiche.

2. È inoltre riservato nei programmi dell'accesso a diffusione nazionale previsti dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il 15 per cento delle ore di trasmissione alle associazioni di cui all'articolo 7.

ART. 9.

1. Per le finalità della presente legge è trasferita a favore dei comuni singoli o associati la somma di lire 2 miliardi che sarà distribuita in relazione alla consistenza numerica esistente in tali comuni delle diverse comunità etniche, rilevate nella prima fase di attuazione della presente legge dalle regioni.

N. 575

ART. 1.

1. La tutela garantita dalla presente legge si applica a tutti i patrimoni linguistici regionali e locali, alle letterature regionali e ad ogni forma di espressione culturale che affondi le proprie radici nel tessuto storico-sociale delle regioni di appartenenza.

2. La definizione di patrimoni linguistici regionali e locali comprende, in ogni ambito territoriale, sia la lingua di uso prevalente, sia le forme locali di essa, sia le eventuali lingue di gruppi autoctoni minoritari.

3. Le norme della presente legge si applicano inoltre, qualora più favorevoli, alla tutela di alcuni gruppi linguistici prevista da leggi precedenti.

ART. 2.

1. Nelle scuole elementari è garantito, per l'alunno i cui genitori ne facciano richiesta, in forma da stabilirsi, l'insegnamento della lingua regionale, anche nelle espressioni che può assumere localmente, e di ogni forma di cultura popolare locale.

ART. 3.

1. In concorso tra il Ministero della pubblica istruzione e le regioni sono istituiti corsi di formazione e di aggiornamento per insegnanti elementari destinati ai compiti stabiliti dalla presente legge.

ART. 4.

1. Le regioni possono fondare istituzioni pubbliche per lo studio e la promozione della lingua e della letteratura regionale e musei della civiltà popolare regionale.

ART. 5.

1. Nella toponomastica ufficiale, nella segnaletica stradale e turistica, si può fare uso anche della lingua locale, previa delibera del consiglio comunale di competenza.

ART. 6.

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo inserisce tra i programmi, nei modi da stabilirsi, l'illustrazione delle realtà regionali e locali.

N. 1098

ART. 1.

1. Ai fini della presente legge sono minoranze linguistiche le comunità di origine tedesca, francoprovenzale, slovena, sarda, friulana, ladina, occitana, albanese, greca, croata, catalana nei rispettivi territori, compatti o frammentati, di insediamento tradizionale, come risulta dalle annesse tabelle A e B.

ART. 2.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare, con propri decreti, aventi valore di legge ordinaria, le norme di tutela per le minoranze linguistiche di cui all'annessa tabella A, che attualmente ne siano totalmente o parzialmente sprovviste.

2. I decreti di cui al comma 1 devono tener conto delle differenti condizioni in cui vivono le minoranze linguistiche, anche dal punto di vista sociale ed economico, nonché del loro diverso grado di maturazione storica e di autoidentificazione. Le norme delegate devono prevedere particolari tutele per le minoranze linguistiche le cui condizioni sociali, economiche e culturali sono arretrate rispetto a quelle di altre minoranze.

ART. 3.

1. I decreti di tutela delle minoranze linguistiche emanati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge devono comunque contenere norme in materia scolastica, sui rapporti tra i cittadini e gli enti pubblici, sul sostegno alla cultura ed alla informazione nonché sulla toponomastica nella lingua della minoranza.

2. Tali decreti possono anche prevedere la delega all'attuazione e l'attribuzione di funzioni in materie specifiche alle regioni od altri enti locali competenti per territorio.

ART. 4.

1. La tutela delle minoranze di cui alla tabella B annessa alla presente legge, aventi caratteristiche di isola o di arcipelago linguistico, è demandata alle regioni ordinarie ed a quelle a statuto speciale, nonché alla provincia di Trento.

2. Le regioni e la provincia di Trento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono alla delimitazione dei comuni di insediamento di tali minoranze linguistiche ed emanano, nello spirito dei princìpi enunciati al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, provvedimenti legislativi di valorizzazione e tutela del patrimonio linguistico, culturale, etnografico e storico delle popolazioni residenti in tali comuni.

ART. 5.

1. Con riferimento ai territori delimitati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, il Governo della Repubblica è autorizzato altresì ad emanare, su richiesta degli enti delimitanti, entro il termine di sei mesi e previo assenso degli stessi enti, le norme di attuazione eventualmente necessarie per attuare provvedimenti di valorizzazione e tutela linguistica in campo scolastico, negli enti pubblici, nella toponomastica.

ART. 6.

1. La tutela delle minoranze prevista agli articoli 4 e 5 della presente legge deve ispirarsi a criteri di omogeneità e di uniformità degli interventi. A tale scopo, sia negli interventi regionali che nelle eventuali norme di attuazione per mate-

rie di competenza statale, devono essere favoriti, mediante specifiche strutture anche interregionali, i rapporti tra le comunità appartenenti alla medesima minoranza linguistica e con quelle di cui alla annessa tabella A.

ART. 8.

1. Le trasformazioni urbanistiche e del territorio di insediamento delle minoranze linguistiche non possono avvenire senza il consenso esplicito delle istituzioni rappresentative territoriali.

2. In particolare, nei territori abitati da minoranze linguistiche e delimitati ai sensi degli articoli 2 e 4 della presente legge, i seguenti usi del territorio sono oggetto del consenso esplicito di cui al precedente comma, anche in difformità dalle leggi dello Stato attualmente vigenti:

a) servitù militari ed ogni altro vincolo imponibile in base alla legge 24 dicembre 1976, n. 898;

b) localizzazione di grandi impianti di produzione e trasporto energetico;

c) realizzazione di opere di grande viabilità e di trasporto.

ART. 9.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare con proprio decreto avente valore di legge ordinaria, secondo i princìpi della presente legge, norme per la valorizzazione delle particolarità linguistiche e per la tutela delle comunità Rom

TABELLA A.

Minoranza linguistica	Territorio di insediamento Comuni appartenenti a:
Francoprovenzale	Valle d'Aosta e provincia di Torino.
Friulana	Province di Gorizia, Udine, Pordenone e Venezia.
Ladina	Province di Bolzano, Trento e Belluno.
Occitana	Province di Torino, Cuneo e Imperia.
Sarda	Sardegna.
Slovena	Province di Trieste, Gorizia e Udine.
Tedesca	Provincia di Bolzano.

TABELLA B.

Minoranza linguistica	Territorio di insediamento Comuni appartenenti a:
Albanese	Province di Avellino, Campobasso, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Palermo, Pescara, Potenza.
Catalana	Provincia di Sassari.
Croata	Provincia di Campobasso.
Francoprovenzale	Provincia di Foggia.
Greca	Province di Lecce e Reggio Calabria.
Occitana	Provincia di Cosenza.
Tedesca	Province di Belluno, Novara, Trento, Udine, Vercelli, Verona, Vicenza e regione Valle d'Aosta.

N. 1100

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

1. Gli abitanti del territorio della Sardegna, così come è individuato dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, costituiscono minoranza linguistica ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica italiana.

ART. 2.

1. Appartengono, inoltre, alla minoranza linguistica sarda:

a) i nati in Sardegna e i loro figli ancorché residenti in altro territorio dello Stato;

b) i nati in Sardegna e i loro figli, ancorché residenti all'estero.

ART. 3.

1. La lingua sarda, così come è comunemente parlata nel territorio dell'isola, è la lingua della minoranza linguistica sarda. Essa è, nel medesimo territorio, equiparata alla lingua italiana.

ART. 4.

1. La regione provvede alla tutela del gallurese, algherese, tabarchino, sassarese.

CAPO II

USO DELLA LINGUA

ART. 5.

1. Gli appartenenti alla minoranza linguistica sarda hanno la facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione situati nel territorio della Sardegna, con gli organi e gli uffici della regione autonoma della Sardegna ovunque si trovino, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nel territorio medesimo.

2. Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti locali può essere usata la lingua della minoranza o la lingua italiana.

3. Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al comma 1 usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio.

4. Gli atti destinati alla generalità dei cittadini, ad uso pubblico e quelli destinati ad una pluralità di uffici devono, a pena di nullità, possedere la forma bilingue.

ART. 6.

Nei rapporti con gli uffici giudiziari è libero l'uso della lingua della minoranza in tutti gli atti. I provvedimenti del giudice devono essere bilingui a pena di nullità.

ART. 7.

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento della lingua della minoranza avviene con criterio di parità rispetto alla lingua italiana.

2. L'insegnamento di cui al comma 1 è introdotto con gradualità e raggiunge la parità tra le due lingue entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

1. Nei conservatori di musica sono istituiti corsi di musica e cultura musicale sarde.

ART. 9.

1. Sono istituiti presso le università sarde dipartimenti comprendenti corsi di lingua e letteratura, storia, cultura e tradizioni popolari sarde.

ART. 10.

1. Con legge regionale vengono disposte misure per la estensione dei diritti contemplati nella presente legge a favore dei sardi emigrati e delle loro comunità fuori del territorio della Sardegna.

2. Nei consolati dello Stato presso i Paesi in cui è particolarmente rilevante la presenza degli emigrati sardi, un rappresentante del consiglio per la lingua e la cultura dei sardi assicura i rapporti con gli emigrati stessi. L'ufficio di cui sopra può essere aperto dietro richiesta dei circoli dei sardi all'estero.

ART. 11.

1. Nel territorio della Sardegna è obbligatorio l'uso della lingua della minoranza nella toponomastica locale.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi competenti provvedono alla revisione della toponomastica.

CAPO III

ATTUAZIONE DELLA POLITICA LINGUISTICA

ART. 12.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione provvede con propria legge alla istituzione di un consiglio per la lingua e la cultura dei sardi.

2. Il consiglio per la lingua e la cultura dei sardi deve essere costituito tra membri eletti per un terzo dal consiglio regionale della Sardegna e per due terzi dai comuni in rappresentanza delle diverse aree linguistiche della Sardegna.

3. Il consiglio per la lingua e la cultura dei sardi ha i seguenti compiti:

a) favorisce, anche con proprie iniziative, l'unificazione delle diverse varianti della lingua della minoranza;

b) coordina e attua la politica linguistica della minoranza per quanto attiene ai problemi derivanti dall'applicazione della presente legge;

c) fornisce pareri e detta disposizioni in materia di toponomastica, antroponomastica, insegnamento e sussidi didattici, uso della lingua negli uffici;

d) provvede alla pubblicazione di un dizionario della lingua della minoranza e ne cura periodici aggiornamenti;

e) è organismo di consultazione obbligatoria e vincolante per il Parlamento italiano e il consiglio regionale della Sardegna deliberanti in materia di lingua della minoranza, oltre che per gli organi ed uffici impegnati nell'attuazione della presente legge;

f) dispone l'istituzione e il finanziamento di corsi di preparazione e aggiornamento all'insegnamento e alla pratica

bilinguistica per il personale, gli organi e gli uffici impegnati nell'attuazione della presente legge.

ART. 13.

1. Il consiglio per la lingua e la cultura dei sardi agisce in collaborazione con i dipartimenti delle università sarde, con le associazioni, enti ed istituzioni che contribuiscono allo sviluppo e alla diffusione della lingua e della cultura della minoranza.

ART. 14.

1. Gli uffici sono messi in grado di operare in regime di bilinguismo entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Salvi i diritti acquisiti da parte del personale in servizio, nei concorsi di ammissione agli uffici interessati è obbligatorio il superamento di una prova di lingua della minoranza.

N. 1101

ART. 1.

1. È tutelata, a norma dell'articolo 6 della Costituzione, la minoranza linguistica friulana delle province di Gorizia, Udine, Pordenone e Venezia.

ART. 2.

1. Alla minoranza linguistica friulana sono garantiti, nell'ambito del territorio da essa abitato, i seguenti diritti:

a) pari dignità della lingua friulana rispetto a quella italiana;

b) l'insegnamento della lingua friulana e in lingua friulana;

c) l'uso della lingua friulana nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri, nei procedimenti innanzi agli organi statali, compresi gli enti parastatali, agli organi regionali, agli enti locali, ai servizi sociali, ai concessionari di servizi di interesse pubblico, nella toponomastica;

d) lo sviluppo della cultura, della stampa e dei mezzi di comunicazione di massa nella lingua friulana;

e) l'intervento finanziario pubblico per la realizzazione dei diritti di cui alle lettere precedenti.

2. Le trasformazioni urbanistiche e del territorio di insediamento della minoranza linguistica friulana non possono avvenire senza il consenso esplicito delle istituzioni rappresentative territoriali.

ART. 3.

1. La tutela della minoranza linguistica friulana rappresenta una valorizzazione delle specificità dell'intera comunità che vive in un territorio geograficamente definito. Pertanto tale tutela si attua attraverso norme sia di salvaguardia dei diritti individuali e collettivi dei componenti la minoranza, sia di totale integrazione linguistica, culturale ed economica tra tutti i componenti le comunità che vivono in questo territorio.

2. Nel territorio abitato dalla minoranza linguistica friulana la lingua friulana è parificata a quella italiana, lingua ufficiale dello Stato. Il bilinguismo integrale friulano-italiano rappresenta una caratteristica istituzionale di questo territorio.

ART. 4.

1. Le norme di tutela di cui agli articoli 2 e 3 si applicano nel territorio linguistico friulano.

2. Forme specifiche di valorizzazione della lingua e della cultura friulana verranno attuate nel territorio storico-linguistico friulano.

ART. 5.

1. Per territorio linguistico friulano si intende l'insieme dei territori comunali, considerati anche parzialmente qualora in quel comune risiedono altre minoranze linguistiche, ove sia attualmente riscontrabile l'esistenza, anche minoritaria, di comunità parlanti la lingua friulana.

2. La delibera di appartenenza al territorio linguistico friulano viene adottata dal consiglio comunale entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

3. In caso di mancata adozione della delibera di cui al comma 2, essa deve essere adottata dal consiglio comunale su istanza sottoscritta da almeno il 5 per cento degli elettori residenti in quel comune.

ART. 6.

1. Per territorio storico-linguistico friulano si intende l'insieme dei territori appartenenti alle attuali province di Gorizia, Udine, Pordenone e Venezia (mandamento di Portogruaro), dove l'uso della lingua friulana è storicamente provato prima dell'inizio del XX secolo.

2. La delimitazione del territorio storico-linguistico friulano compete ai consigli regionali della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto che vi provvedono entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

3. L'inclusione nel territorio storico-linguistico friulano è attuata per comuni o per località. La stessa località può appartenere oltre che al territorio storico-linguistico friulano anche a territorio abitato da altre minoranze linguistiche.

ART. 7.

1. Nei comuni inclusi integralmente o parzialmente nel territorio linguistico friulano, nelle scuole materne e nelle scuole dell'obbligo vige il sistema bilingue friulano-italiano. L'insegnamento delle due lingue e nelle due lingue avviene con criteri di assoluta parità per ogni materia ed attività.

2. I distretti scolastici della regione Friuli-Venezia Giulia vengono ridelimitati sulla base della definizione del territorio linguistico friulano. Nei distretti facenti parte, anche in misura non integrale, del territorio linguistico friulano le scuole dell'arco di istruzione superiore sono bilingui. Analogo sistema vige per le scuole e per i centri di formazione professionale non dipendenti da organi statali. L'insegnamento delle due lingue e nelle due lingue avviene con criteri di assoluta parità per ogni materia ed attività.

3. Le scuole non pubbliche aventi sede in comuni appartenenti al territorio linguistico friulano devono attenersi a quanto previsto ai precedenti commi per essere legalmente riconosciute o parificate.

4. Le norme previste al presente articolo non possono pregiudicare eventuali norme di tutela per altre minoranze linguistiche appartenenti a territori contigui a quello linguistico friulano.

ART. 8.

1. Nei comuni inclusi integralmente o parzialmente nel territorio storico-linguistico friulano è previsto l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado della lingua e della cultura friulana. Tale insegnamento si attua su richiesta del consiglio di circolo o d'istituto delle scuole interessate.

2. L'insegnamento della lingua e della cultura friulana può inoltre venire istituito su istanza di almeno il 50 per cento dei genitori, o anche degli alunni delle scuole di istruzione superiore, per ogni singola classe. L'istituzione dell'insegnamento ha valore per l'intero corso di studi.

ART. 9.

1. Gli articoli 7 e 8 della presente legge si applicano nell'arco di tre anni dalla sua entrata in vigore.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione emana le norme attuative per quanto previsto agli articoli 7 e 8, ivi comprese le procedure della fase transitoria, nonché per affidare all'Istituto regionale per l'aggiornamento educativo per il Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e del quale verranno istituite sedi a Gorizia, Udine e Pordenone, il compito dell'aggiornamento e della qualificazione per l'insegnamento in lingua friulana e della lingua friulana per gli insegnanti attualmente in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio lingui-

stico friulano, nonché per la qualificazione e l'abilitazione all'insegnamento della lingua e cultura friulane nelle scuole del territorio storico-linguistico friulano.

ART. 10.

1. Il Governo, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e sentito il consiglio di amministrazione dell'Università di Udine, è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'adeguamento dell'organizzazione dell'Università di Udine e per l'organizzazione delle strutture necessarie per la formazione ordinaria degli insegnamenti di lingua e cultura friulana.

2. Per ogni facoltà e corso dell'Università di Udine deve essere assicurato agli studenti provenienti dal territorio linguistico friulano o dal territorio storico-linguistico friulano la possibilità di sostenere le prove d'esame valendosi della lingua friulana. Durante le lezioni deve essere consentito e favorito l'uso del bilinguismo friulano-italiano.

ART. 11.

1. Negli uffici dell'amministrazione statale, ivi compresa l'amministrazione giudiziaria, degli enti parastatali, degli enti locali, dei servizi sociali e dei concessionari di servizi di pubblico interesse situati nel territorio linguistico friulano il personale di ogni ordine e grado deve rispondere a requisiti di conoscenza della lingua friulana e italiana.

2. Gli uffici pubblici situati nella regione Friuli-Venezia Giulia fuori dal territorio linguistico friulano ma aventi giurisdizione parziale o totale su di esso devono garantire comunicazioni orali e scritte in lingua friulana con gli utenti che ne facciano richiesta.

ART. 12.

1. Gli atti della pubblica amministrazione, degli enti di diritto pubblico e dei concessionari di servizi di pubblico interesse destinati ai cittadini residenti nel territorio linguistico friulano devono essere redatti in forma bilingue friulano-italiano.

2. Analogamente debbono essere redatti in friulano ed italiano i moduli ed i fac-simile per domande destinati ai cittadini residenti nel territorio linguistico friulano.

ART. 13.

1. Gli articoli 11 e 12 della presente legge si applicano nell'arco di tre anni dalla sua entrata in vigore.

2. Le amministrazioni interessate provvedono alla formazione e alla qualificazione nella conoscenza della lingua friulana per il personale attualmente in servizio, rilasciandone regolare attestato.

3. Per le nuove assunzioni di personale le medesime amministrazioni sono tenute a richiedere la conoscenza della lingua friulana.

ART. 14.

1. Per garantire l'informazione e la diffusione di programmi culturali e di spettacolo viene istituita la sede RAI di Udine – emittente radiofonica e televisiva per la programmazione in lingua friulana.

2. Tale sede effettua trasmissioni regolari secondo l'arco giornaliero di programmazione e diffonde i programmi in tutto il territorio friulano.

ART. 15.

1. In applicazione di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 2, nel territorio linguistico e storico-linguistico friulano

delimitato ai sensi degli articoli 5 e 6, le seguenti modificazioni territoriali sono soggette al consenso esplicito dei comuni interessati, anche in difformità dalle leggi statali e regionali attualmente vigenti:

a) servitù militari ed ogni altro vincolo imponibile in base alla legge 24 dicembre 1976, n. 898;

b) localizzazione di grandi impianti di produzione e trasporto energetico;

c) realizzazione di opere di grande viabilità e di trasporto.

ART. 16.

1. In attuazione dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concorre con propri provvedimenti legislativi alla valorizzazione della lingua e della cultura friulana nel territorio linguistico e in quello storico-linguistico friulano. Spetta alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ogni iniziativa, in materie non contemplate dalla presente legge, che venga ritenuta opportuna per rendere effettivi i princìpi enunciati agli articoli 2 e 3 della presente legge.

ART. 17.

1. Spettano altresì alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, anche in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 834, tutte le competenze in materia di toponomastica e di denominazione dei comuni non attribuibili ad altri enti locali territoriali e in attuazione del principio di applicazione del bilinguismo friulano-italiano in tutto il territorio linguistico friulano.

2. Per quanto di loro competenza in materia di toponomastica minore, gli enti locali provvedono alla installazione della segnaletica bilingue e al ripristino di toponimi originari.

3. Per gli adeguamenti previsti in materia di toponomastica ai commi 1 e 2 l'amministrazione regionale e gli enti locali si avvalgono della consulenza scientifica dell'Università di Udine.

ART. 18.

1. La regione Veneto, per il territorio linguistico e storico-linguistico friulano ricadente nell'ambito della regione stessa, assume iniziative di sostegno in campo culturale, artistico e dell'informazione.

ART. 19.

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per la sua attuazione, sentita una commissione paritetica composta da dieci membri, di cui cinque in rappresentanza dello Stato e cinque nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui due in rappresentanza delle minoranze consiliari e con esclusione dal voto dei consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Trieste.

N. 1111

ART. 1.

1. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il franco-provenzale e l'occitano.

2. La Repubblica tutela, altresì, la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde.

ART. 2.

1. L'ambito territoriale in cui si applica la tutela prevista dalle disposizioni degli articoli seguenti è delimitato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

2. È demandato alle regioni il potere di disciplinare con legge il procedimento per l'adozione del decreto di cui al comma precedente, prevedendo che esso sia promosso dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati, che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento debba essere adottato quando sussistano le condizioni minime indicate nella legge stessa.

ART. 3.

1. Nelle scuole materne ed elementari dei comuni indicati nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa, in via strumentale, al fine della migliore cognizione delle materie, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi all'educazione linguistica saranno fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2.

5. Lo stesso decreto prevede forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i requisiti per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento.

ART. 4.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità dell'articolo 3, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello

svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonché ai corsi di educazione permanente.

ART. 5.

1. Iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni storico-culturali possono essere adottate nell'ambito della sperimentazione scolastica, ai sensi della normativa legislativa vigente.

ART. 6.

1. Gli istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativo (IRRSAE) provvedono, con appositi corsi e con la collaborazione delle università, alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti.

ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi circoscrizionali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.

2. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, il Consiglio comunale può deliberare di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, al fine di agevolare il rapporto con i cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica.

ART. 10.

1. Nei comuni indicati nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

ART. 11.

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 1 ed appartenenti ai comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi siano stati prima dell'entrata in vigore della presente legge modificati, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della Corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al precedente comma si applicano le norme di cui al regio decreto 2 luglio 1939, n. 1238, titolo VIII, capo II, articoli 158 e seguenti: il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti.

ART. 12.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI-TV sono incluse trasmissioni destinate alle popolazioni di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 13.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla legge stessa.

ART. 14.

1. Ogni regione in cui siano comunque presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela.

ART. 15.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge vengono rimborsate dallo Stato nella misura del 75 per cento degli importi erogati.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al precedente comma e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il rimborso avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazioni dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

ART. 16.

1. Le regioni provvedono alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

ART. 17.

1. Le norme regolamentari di cui ai precedenti articoli saranno emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni interessate.

ART. 18.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici che sono tutelati dallo statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

2. Eventuali disposizioni più favorevoli di questa legge si attuano nei modi previsti dagli statuti speciali.

3. Nulla è innovato, per effetto della presente legge, nella tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

ART. 19.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, stimati in lire 5 miliardi annui e, per l'esercizio 1987, in lire 1 miliardo, si fa fronte con la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al capitolo 6856, voce « Presidenza Consiglio dei ministri - Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

N. 1865

ART. 1.

La tutela garantita dalla presente legge si applica a tutti i patrimoni linguistici regionali e locali, alle letterature regionali e ad ogni forma di espressione culturale che affondi le proprie radici nel tessuto storico-sociale delle regioni di appartenenza.

2. La definizione di patrimoni linguistici regionali e locali comprende, in ogni ambito territoriale, sia la lingua di uso prevalente, sia le forme locali di essa, sia le eventuali lingue di gruppi autoctoni minoritari.

3. Le norme della presente legge si applicano pure, qualora più favorevoli, alla tutela di alcuni gruppi linguistici prevista da leggi precedenti.

ART. 2.

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è garantito l'uso della lingua e l'insegnamento della lingua e della letteratura regionale, anche nelle espressioni che può assumere localmente, ed ogni forma di cultura popolare locale. È facilitato l'accesso all'insegnamento degli esperti delle materie oggetto della legge.

ART. 3.

1. È istituita nelle università delle regioni di competenza la cattedra di lingua e letteratura regionale, alla quale possono concorrere gli esperti della lingua e della letteratura in questione.

ART. 4.

1. Con il concorso del Governo e delle regioni sono istituiti corsi di formazione e di aggiornamento per insegnanti destinati ai compiti stabiliti dalla presente legge.

ART. 5.

1 Con il concorso del Governo e delle regioni, sorgono istituzioni pubbliche per lo studio e la promozione della lingua e della letteratura di ogni regione e musei della civiltà popolare regionale.

ART. 6.

1. Nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione vige il principio del rispetto delle consuetudini linguistiche personali e di gruppo. Gli atti della pubblica amministrazione, a richiesta degli enti locali, possono essere redatti in versione bilingue.

ART. 7.

1. Nella toponomastica ufficiale, nella segnaletica stradale, ferroviaria e turistica e nelle insegne degli uffici pubblici si fa uso anche della lingua locale, previa delibera del consiglio comunale di competenza.

ART. 8.

1. L'ente radiofonico e televisivo statale è impegnato all'illustrazione delle realtà regionali e locali. Tale impegno può pure essere posto a carico delle emittenti private.

2. Nelle trasmissioni regionali l'uso della lingua regionale e locale deve assumere carattere abituale, restando salvaguardate le esigenze dell'italiano come lingua veicolare di informazione.

ART. 9.

1 Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i decreti di attuazione nelle materie previste dalla presente legge, con le deleghe alle regioni che si ritengano opportune per sveltirne l'*iter* di applicazione. Tale termine può essere prorogato ad un anno per le materie di particolare complessità.

ART. 10.

1 Le norme della presente legge si applicano anche alle comunità zingare.

N. 1954

ART. 1.

(Tutela e valorizzazione dei dialetti).

1. Il Parlamento italiano, in armonia con le finalità costituzionali in materia di promozione del patrimonio storico e culturale del proprio territorio, tutela e valorizza i dialetti di origine locale presenti e riconoscibili nel territorio nazionale (regioni, province, comuni).

ART. 2.

(Campo di applicazione).

1. Oggetto della tutela e della valorizzazione prevista dalla presente legge sono tutti i patrimoni linguistici autonomamente riconoscibili in sede regionale o in porzioni del territorio medesimo, coincidenti o non con circoscrizioni amministrative subregionali, in quanto legati alle tradizioni storico-sociali del territorio stesso, sia nella loro espressione orale sia nelle forme letterarie in essi espresse.

ART. 3.

(Comitato scientifico).

1. È istituito un Comitato, presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo, composto da tre esperti di chiara fama nazionale, da un membro designato dalla facoltà di lettere di ciascuna università delle regioni interessate e da un membro eletto dal consiglio regionale di ogni regione o consiglio di provincia autonoma.

2. È compito del Comitato fornire al Ministro pareri e suggerimenti in ordine all'attuazione della presente legge e, in particolare, concorrere a riconoscere e definire le forme di espressione linguistica originarie del territorio regionale ed in esso presenti che abbiano caratteristiche di specificità tali da caratterizzarle e differenziarle come dialetto. Spetta altresì al Comitato esprimere parere preventivo sulle iniziative di sostegno che prevedano, secondo le norme previste nei successivi articoli della presente legge, un concorso finanziario del Ministero interessato alle regioni chiamate a promuovere e decidere i programmi operativi.

ART. 4.

(Studi e ricerche).

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio provvedimento, sentito il Comitato scientifico di cui all'articolo 3 e in accordo con enti e strutture pubbliche preposte ai fini di educazione, di informazione e di promozione, può istituire ed assegnare premi per studi e per ricerche di carattere scientifico, o tesi o corsi di laurea, per opere letterarie o di altra natura scientifica sui dialetti delle regioni italiane.

ART. 5.

(Patrimonio letterario).

1. Il Ministero del turismo e dello spettacolo, in accordo con le regioni, concorre alla tutela del patrimonio poetico e letterario espresso nei dialetti riconosciuti secondo quanto disposto dall'articolo 3, e a tal fine può concedere contributi a biblioteche di enti locali, di privati, di fondazioni di cooperative e associazioni che abbiano sezioni significative dedicate ad opere scritte in dialetto.

ART. 6.

(Riconoscimento dell'associazionismo).

1. Il Ministero del turismo e dello spettacolo dà il proprio riconoscimento

formale alle associazioni che si propongano specificamente la tutela e la valorizzazione dei dialetti del territorio regionale e delle tradizioni ad essi connesse, previa loro conforme richiesta e sentito il parere del Comitato scientifico. Le associazioni e gli enti stessi, di cui all'articolo 5, possono concorrere ai contributi previsti per la promozione della cultura, dei quali sarà riservata a questo scopo una specifica aliquota. Le associazioni e gli enti concorrenti ai contributi sono definiti con appositi albi predisposti dalle regioni e approvati dal Ministero sentito il parere del Comitato scientifico.

ART. 7.

(Teatro e folklore).

1. Le rappresentazioni teatrali e le manifestazioni folkloristiche (musica, canzoni, balli) che siano strettamente collegate ai dialetti della regione, comune e provincia ed alle tradizioni ad essi connesse, possono concorrere ai contributi previsti per le attività teatrali, dei quali sarà riservata a questo scopo una specifica aliquota nei bilanci delle regioni in sede propria, e dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 8.

(Oneri finanziari).

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, salvo quanto specificamente previsto in leggi precedenti, si farà fronte con un apposito capitolo di bilancio, che sarà allo scopo istituito dopo l'entrata in vigore della legge stessa. A tale scopo il Ministero del turismo e dello spettacolo, in accordo con il Comitato scientifico e le regioni interessate, può promuovere un apposito regolamento che permetta l'afflusso di capitali privati, al fine di concorrere alla realizzazione degli scopi e delle finalità della presente legge.

ART. 9.

(Norma di attuazione).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque nell'ambito della legge finanziaria relativa all'anno in cui decorre l'applicazione delle presenti norme, il Ministero del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, è tenuto a predisporre la proposta di finanziamento e il relativo regolamento di attuazione.

N. 2059

ART. 1.

1. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il franco-provenzale, l'occitano ed il friulano.

2. La popolazione della Sardegna costituisce minoranza etnica.

3. La Repubblica riconosce la minoranza etnica sarda e ne tutela la lingua e la cultura ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione.

4. Nel territorio della regione autonoma della Sardegna è riconosciuta la parità giuridica della lingua sarda con la lingua italiana.

5. Nel territorio di cui al comma 4 è istituito il sistema del bilinguismo.

ART. 2.

1. L'ambito territoriale in cui si applica la tutela prevista dalle disposizioni degli articoli seguenti è delimitato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima.

2. La regione a statuto speciale della Sardegna disciplina con proprie leggi l'attuazione di quanto disposto ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1.

3. È demandato alle regioni il potere di disciplinare con legge il procedimento per l'adozione del decreto di cui al comma 1, prevedendo che esso sia promosso dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati, che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento debba essere adottato quando sussistano le condizioni minime indicate nella legge stessa.

4. Restano salve le prerogative della regione Sardegna stabilite dal comma 2 del presente articolo.

ART. 3.

1. Nelle scuole materne ed elementari dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa, in via strumentale, al fine della migliore cognizione delle materie, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi all'educazione linguistica sono fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità, in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2.

5. Lo stesso decreto prevede forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i requisiti per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento.

ART. 4.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità stabilite dai commi 3 e 4 dell'articolo 3.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonché ai corsi di educazione permanente.

ART. 5.

1. Iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni storico-culturali possono essere adottate nell'ambito della sperimentazione scolastica, ai sensi della normativa legislativa vigente.

ART. 6.

1. Gli istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativo (IRRSAE) provvedono, con appositi corsi e con la collaborazione delle università, alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti.

ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, i membri dei consigli comunali e circoscrizionali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.

2. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, il consiglio comunale può deliberare di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, al fine di agevolare il rapporto con i cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica.

ART. 10.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

ART. 11.

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 1 ed appartenenti ai comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi siano stati prima dell'entrata in vigore della presente legge modificati,

hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della corte di appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui agli articoli 158 e seguenti del capo II, titolo VIII, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238; il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti.

ART. 12.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI sono incluse trasmissioni destinate alle popolazioni di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 13.

1. Le regioni, fatte salve le prerogative riconosciute alla regione Sardegna, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla legge stessa.

ART. 14.

1. Ogni regione in cui siano comunque presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzano una delle lingue ammesse a tutela.

ART. 15.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge vengono rimborsate dallo Stato nella misura del 75 per cento degli importi erogati.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il rimborso avviene in base ad un appropriato rendiconto, presentato dall'ente locale competente, con indicazioni dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti locali della Sardegna ancorché gli obblighi di cui al comma 1 derivino dalle leggi d'attuazione previste dal comma 2 dell'articolo 2.

ART. 16.

1. Le regioni provvedono alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

ART. 17.

1. Le norme regolamentari di cui ai precedenti articoli sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni interessate.

ART. 18.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici che

sono tutelati dallo statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

2. Eventuali disposizioni più favorevoli di questa legge si attuano nei modi previsti dagli statuti speciali.

3. Nulla è innovato, per effetto della presente legge, nella tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

ART. 19.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, stimati in lire 5 miliardi annui e, per l'esercizio 1987, in lire 1 miliardo, si fa fronte con la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al capitolo 6856, voce « Presidenza Consiglio dei ministri - Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

N. 2074

ART. 1.

1. La Repubblica tutela la cultura della lingua delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il franco provenzale, l'occitano, nonché delle comunità alloglotte riconosciute ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.

2. La Repubblica tutela, altresì, la cultura e la lingua delle popolazioni friulane e sarde.

ART. 2.

1. L'ambito territoriale in cui si applica la tutela prevista dalle disposizioni della presente legge è delimitato con decreto del Presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima.

2. È demandato alle regioni il potere di disciplinare con la legge il procedimento per l'adozione del decreto di cui al comma 1, prevedendo anche l'eventuale intervento degli enti locali e dei cittadini.

3. L'ambito della tutela della cultura e della lingua delle popolazioni friulane, nella regione Friuli-Venezia Giulia, comprende il territorio delle province di Gorizia, Pordenone e Udine e, relativamente alla cultura e alla lingua delle popolazioni sarde, comprende l'intero territorio regionale. In ogni caso, sono salve le procedure contenute nei commi 1 e 2.

ART. 3.

1. Negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2, la lingua locale è usata in via strumentale nella scuola materna ed elementare al fine del miglior apprendimento delle materie, nonché per la lettura e per le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni inseriti negli ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 2, è previsto l'insegnamento della lingua locale, salvo esonero a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2.

5. Lo stesso decreto prevede forme e modalità per l'esonero degli alunni i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui ai commi 1 e 2.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i requisiti per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi dell'insegnamento.

7. Gli istituti regionali per la ricerca e la sperimentazione e l'aggiornamento educativo (IRRSAE) provvedono con appositi corsi alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti.

ART. 4.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materie obbligatorie nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità fissate dai commi 3 e 4 dell'articolo 3.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonché ai corsi di educazione permanente.

4. La regione, nell'ambito delle iniziative di formazione professionale che essa predispone o sovvenziona, può rendere obbligatori insegnamenti riferiti alla lingua ed alla cultura di cui all'articolo 1.

ART. 5.

1. Iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni storico-culturali possono essere adottate nell'ambito della sperimentazione scolastica, ai sensi della normativa legislativa vigente.

ART. 6.

1. Negli organi collegiali elettivi e negli uffici dell'amministrazione locale, entro gli ambiti territoriali, delimitati ai sensi dell'articolo 2, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela.

2. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono privi di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 all'articolo 2, il consiglio comunale può deliberare di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, alla pubblicazione, nella lingua messa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

ART. 8.

1. Negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

ART. 9.

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 1 ed appartenenti ai comuni individuati con procedimento di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi siano stati prima dell'entrata in vigore della presente legge modificati, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le norme degli articoli 158 e seguenti, del capo II, titolo VIII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238; il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti.

ART. 10.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno definiti i casi nei quali potrà avere rilievo la conoscenza della lingua locale per un migliore raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione statale e verranno altresì determinati i criteri di valutazione relativi.

2. La regione provvede con legge al raggiungimento delle medesime finalità istituzionali delle amministrazioni regionali e locali.

3. La legge regionale stabilisce in quali casi la conoscenza della lingua e della cultura di cui all'articolo 1 è titolo valutabile ai fini della formazione della gradutoria di merito.

ART. 11.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza, previste dalla presente legge, adeguano la loro legislazione ai princìpi stabiliti dalla legge stessa.

ART. 12.

1. Le regioni provvedono alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate nella presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di organismi di studio e di ricerca nelle istituzioni scolastiche e culturali locali già esistenti.

ART. 13.

1. Nei programmi radiofonici televisivi regionali della RAI sono incluse trasmissioni predisposte per le popolazioni di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisi.

ART. 14.

1. Ogni regione in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino lingue ammesse a tutela.

ART. 15.

1. Le norme regolamentari di cui ai precedenti articoli sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni interessate.

ART. 16.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge vengono rimborsate dallo Stato nella misura del 75 per cento degli importi erogati.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il rimborso avviene in base ad un appropriato rendiconto, presentato dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

ART. 17.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici che sono tutelati dallo statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

2. Eventuali disposizioni più favorevoli di questa legge si attuano nei modi previsti dagli statuti speciali.

3. Nulla è innovato, per effetto della presente legge, nella tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

ART. 18.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 16, stimati in lire 5 miliardi annui e, per l'esercizio 1988, in lire 1 miliardo, si fa fronte con la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al capitolo 6856, voce « Presidenza Consiglio dei ministri - Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

N. 4391

ART. 1.

1. La presente legge tutela tutti i patrimoni linguistici regionali e locali, le letterature regionali nonché le eventuali lingue di gruppi autoctoni minoritari ed ogni forma di espressione culturale che affondi le proprie radici nel tessuto storico-sociale delle regioni di appartenenza.

2. La definizione di patrimoni linguistici regionali e locali comprende, in ogni ambito territoriale, sia la lingua di uso prevalente, sia le forme locali di essa, sia le eventuali lingue di gruppi autoctoni minoritari anche nelle varianti locali.

3. Le norme della presente legge si applicano inoltre, qualora più favorevoli, ai gruppi linguistici già oggetto di tutela da parte della legislazione vigente.

4. Le popolazioni dei gruppi dei patrimoni linguistici di cui al comma 1 sono quelle di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava, zingara e di quelle parlanti il ladino, il franco-provenzale e l'occitano-provenzale.

5. Sono tutelate altresì la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde.

ART. 2.

1. Nelle scuole dell'obbligo è garantito, per l'alunno i cui genitori ne facciano richiesta, l'insegnamento, in forma da stabilirsi, delle lingue di cui all'articolo 1, anche nelle espressioni che possono assumere localmente, e di ogni altra forma di cultura popolare locale.

2. Può essere richiesto l'ausilio di esperti per l'approfondimento delle materie di cui al comma 1 e per lo svolgimento di appositi corsi di formazione.

ART. 3.

1. Nelle regioni in cui si riscontrano le presenze dei gruppi linguistici di cui all'articolo 1, vengono istituite cattedre per l'insegnamento delle lingue e delle letterature indicate nei commi 4 e 5 del medesimo articolo 1, per le quali possono concorrere docenti con appropriato *curriculum*, in base ai titoli previsti per la carriera universitaria.

2. Il Ministero della pubblica istruzione, con il concorso delle regioni, istituisce corsi di formazione ed aggiornamento per insegnanti della scuola dell'obbligo in possesso di regolari titoli di studio destinati ai compiti stabiliti dalla presente legge.

3. Gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) provvedono con adeguati corsi alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti di cui al comma 2.

ART. 4.

1. Le regioni possono fondare istituzioni pubbliche per lo studio e la promozione della lingua e della letteratura regionale e musei della civiltà popolare regionale od elargire contributi, su riscontro delle attività svolte, ad istituzioni culturali già operanti sul territorio.

ART. 5.

1. Il Governo, con il concorso delle regioni e delle province, fonda istituzioni pubbliche per lo studio e la promozione della lingua e della letteratura di ogni regione e musei della civiltà popolare regionale e locale.

ART. 6.

1. Nei comuni dei territori di utenza delle lingue di cui all'articolo 1 è valido l'uso della lingua locale anche in sede di consigli comunali, enti locali, organismi circoscrizionali e simili e nelle attività degli organi medesimi.

2. Resta salva la mancanza di effetti giuridici in caso di assenza di traduzione in lingua italiana.

3. Nei comuni di cui al comma 1 il consiglio comunale può deliberare, con spesa a suo carico, la pubblicazione, nelle lingue di cui all'articolo 1, degli atti ufficiali e dei documenti pubblici o qualsiasi altra pubblicazione di interesse locale, ferma restando la riserva di cui al comma 2.

4. Nei comuni di cui al comma 1 è consentito l'uso orale delle lingue di cui all'articolo 1 negli uffici della pubblica amministrazione.

ART. 7.

1. Nei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 6 è consentito, previa deliberazione del consiglio comunale, l'uso della lingua locale oltre che della lingua italiana nella toponomastica ufficiale, nella segnaletica stradale, ferroviaria e turistica e nelle denominazioni degli uffici.

ART. 8.

1. L'ente radiofonico e televisivo pubblico è tenuto ad illustrare le realtà regionali e locali. Tale impegno è posto anche a carico delle emittenti private.

2. Nelle trasmissioni regionali l'uso delle lingue di cui all'articolo 1 deve essere promosso e potenziato continuativamente, pur riconoscendo opportuni spazi alle esigenze dell'italiano come lingua di informazione.

ART. 9.

1. In via sperimentale possono essere richieste dalle istituzioni scolastiche, a norma delle vigenti disposizioni, iniziative per favorire la conoscenza e la diffusione delle lingue di cui all'articolo 1 nonché del patrimonio etnico-culturale ad esse collegato.

ART. 10.

1. I cittadini dei comuni di cui all'articolo 6, comma 1, possono richiedere il ripristino del cognome nella forma originaria delle lingue di cui all'articolo 1, con provvedimento della Corte d'appello competente. Tale provvedimento ha effetto anche per la discendenza interessata.

ART. 11.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, i decreti di attuazione nelle materie previste dalla presente legge. Il Governo può altresì attribuire alle regioni le funzioni che ritenga opportune per una più rapida attuazione della presente legge.

ART. 12.

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri pone a carico del proprio bilancio un contributo del 75 per cento delle spese sostenute dai comuni per gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 6, in base ad un rendiconto, che motivi e giustifichi la congruità della spesa sostenuta dai comuni stessi.

ART. 13.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Presidenza del Consiglio dei ministri - Tutela delle minoranze linguistiche ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 14.

1. Le norme della presente legge si applicano anche alle comunità zingare.